

Testo del decreto-legge n. 5/2009

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

oneri derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.

7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n.134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n.166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 7-quinquies, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di fondi vari.

In particolare, il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione, per il 2009, di 400 milioni, da utilizzare per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili,

con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Il **comma 2** rinvia all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze circa le modalità di utilizzo del fondo. Il decreto provvederà ad individuare gli interventi e gli importi da finanziare, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo delle risorse.

Ai sensi del **commi 3 e 4**, i 400 milioni di dotazione del Fondo per il 2009 sono reperiti utilizzando parte del Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, istituito dall'articolo 1, comma 343-345, della legge n. 266 del 2005.

Nel fondo confluiscono i c.d. conti dormienti (assegni circolari non riscossi, importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione ramo vita nonché somme spettanti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali, che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto).

L'operatività del Fondo è stata estesa ai risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del *default* dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina (*bond argentini*), ai piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non hanno esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società (decreto legge n. 134/2008), al finanziamento della carta-acquisti (D.L. n. 112/2008, art. 81, co. 32). La disciplina del Fondo è stata modificata ed integrata dall'articolo 4 del D.L. n. 155 del 2008, che ha introdotto alla legge finanziaria per il 2006 (commi da 345-*bis* a 345-*quinquiesdecies*).

Conseguentemente il medesimo comma 3, secondo periodo, provvede a incrementare la dotazione del fondo "conti dormienti" di 400 milioni di euro nel 2012. L'onere per il 2012 viene coperto (comma 4, secondo periodo) a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), che vengono conseguentemente ridotte.

La dotazione del FAS per il 2012 è indicata in 11 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 537 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007).

Il **comma 7** stabilisce che le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul cap. 3382 (versamento delle somme rivenienti dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo da riassegnare ad apposito fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie) possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.

Il **comma 9** autorizza il Ministro dell'economia ad apportare con decreto le occorrenti variazioni di bilancio, anche con riferimento alle disposizioni riguardanti l'incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui ai commi 5, 6 e 8 (v. scheda seguente).